REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO E VIGILANZA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Collegio: l'organo di vertice della Commissione, composto dal suo presidente e dai suoi componenti;
- Commissione: la commissione prevista dall'articolo *13-bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- competizione: la competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo, alla quale partecipano le società sportive;
- Decreto: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e s.m.;
- Federazione: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla federazione sportiva internazionale di appartenenza posta al vertice di una disciplina di sport a squadre;
- Lega: l'associazione di società sportive. Ai soli fini del presente Regolamento, la Divisione Serie A Femminile Professionistica è equiparata a una Lega;
- Parere: ogni parere che la Commissione deve rilasciare ai sensi dell'articolo *13-bis*, comma 3 del Decreto sulla regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive;
- Regolamento di organizzazione e funzionamento: il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- Responsabile del procedimento: la persona alla quale, conformemente all'art. 14.2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, è assegnata la responsabilità del singolo procedimento;
- Unità di controllo e vigilanza: l'unità organizzativa responsabile delle attività di controllo e vigilanza di competenza della Commissione di cui all'art. 13-*bis* del Decreto;
- Unità ispettiva: l'unità organizzativa responsabile delle attività di ispezione di cui all'art. 13-*bis* del Decreto;
- Unità istruttoria: l'unità organizzativa responsabile delle attività di istruzione dei procedimenti;
- società sportiva: la società sportiva affiliata a una Federazione o, eventualmente, a una Disciplina Sportiva Associata, che partecipa alle competizioni e sulla quale la Commissione esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio, prima e durante le competizioni, di tutte le funzioni di vigilanza e di controllo in materia di equilibrio economico e finanziario delle società sportive, ivi comprese l'attività ispettiva e l'attività istruttoria, di cui all'articolo 13-*bis* del Decreto.
2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive al fine di

verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. Per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali, la Commissione è competente, ferme le altre attribuzioni di legge, a:

- emettere Pareri obbligatori concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle Competizioni di cui all'articolo 13-*bis,* comma 3 del Decreto;
- indicare misure correttive e riparatrici e, nei casi più urgenti, indicare alle relative Federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni, le rettifiche da apportare al fine di neutralizzare eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, lett. a) del Decreto;
- richiedere in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, lett. c) Decreto, anche in aggiunta alla documentazione che ogni società sportiva deve inviare alla Commissione in forza dei regolamenti federali, per le finalità di cui al successivo articolo 4.3, procedendo al suo deposito nelle forme indicate dalla Commissione;
- effettuare, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, lett. d) del Decreto;
- richiedere alle società sportive e alle Federazioni di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (articolo 13-*bis*, comma 4, lett. e) del Decreto), anche agli effetti della normativa antiriciclaggio e dell'art. 2359 del Codice civile;
- proporre indagini conoscitive alle Autorità competenti individuate alla lett. g), ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4 del Decreto;
- segnalare agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmettere la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, lett. h) del Decreto.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione delle Federazioni interessate, delle rispettive Leghe e di altre Autorità competenti e Amministrazioni pubbliche.

5. Gli organi, il personale e i collaboratori della Commissione sono tutti vincolati al rispetto del segreto d'ufficio.

6. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le società sportive, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nel rispetto delle competenze attribuite alle Federazioni e alla Consob.

7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'articolo 13-*bis* del Decreto.

CAPO II
ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 3 – Esercizio delle attribuzioni di controllo

L'Unità di controllo e vigilanza svolge le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13-bis, comma 4 del Decreto e le connesse attività istruttorie, inclusa la verifica degli adempimenti previsti dai regolamenti sportivi, acquisendo la relativa documentazione secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Commissione e ogni altro elemento necessario, anche attraverso ispezioni, avvalendosi dell'Unità ispettiva, nonché formulando richieste di chiarimenti, dati, informazioni e documenti a società sportive, Leghe e Federazioni di riferimento.

2. In sede di prima applicazione, soltanto ai fini dell'ammissione alle competizioni per la stagione 2026/2027, il pagamento da parte di ciascuna società sportiva delle somme di cui all'articolo 13- bis, comma 11, lett. b) ha luogo con le modalità stabilite dalla delibera di cui al comma 12, del Decreto, e non spiegherà effetto quale condizione di procedibilità dell'istruttoria riservata alla Commissione dalla legge.

3. Nel rispetto del principio della partecipazione procedimentale, ogni soggetto, al quale l'Unità di controllo e vigilanza abbia comunicato uno o più preavvisi di parere negativo per riscontrati inadempimenti o per l'impossibilità di accertare in tutto o in parte l'assolvimento degli adempimenti richiesti, è ammessa a presentare istanza di riesame. Unitamente o separatamente dalla società sportiva, l'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata anche dal legale rappresentante o dal tesserato autore della condotta materiale in contestazione, quando da quest'ultima potrebbero derivare conseguenze disciplinari previste dalle norme federali sia per la società che per il tesserato. Ai fini del riesame, i soggetti legittimati a richiederlo devono depositare, nel termine massimo di due giorni, da computarsi in conformità all'art. 2963 c.c., dal ricevimento del preavviso di parere negativo, sul portale in uso alla Commissione e all'indirizzo controllo@pec.vigilanzasport.it, apposita istanza e contestuale memoria. Unitamente all'istanza, la società sportiva deposita quietanza comprovante l'avvenuto versamento, secondo le modalità definite dal Collegio con propria delibera, dei corrispondenti oneri istruttori. La fase del riesame, deve completarsi entro e non oltre due giorni dalla ricezione dell'istanza di riesame o, nei casi che richiedano ulteriori attività istruttorie, nel più breve tempo possibile necessario ad assicurare adeguata completezza e analiticità delle verifiche e pienezza del contraddittorio di cui all'articolo 13-bis, comma 3, del Decreto, dandone avviso alla Federazione.

4. Con la memoria depositata unitamente all'istanza di riesame, i soggetti che lo abbiano richiesto espongono le ragioni in fatto e in diritto, anche con l'eventuale allegazione di documenti, a sostegno della regolarità e tempestività del proprio operato riguardo all'assolvimento degli adempimenti previsti dalle normative di riferimento.

5. Ultimate le attività di competenza, l'Unità di controllo e vigilanza redige una relazione contenente le risultanze delle verifiche svolte e dell'eventuale fase di riesame, nonché lo schema dell'atto da proporre al Collegio e li sottopone al Segretario generale e al Vicesegretario generale, affinché formulino, ove necessario, loro osservazioni. Il Segretario generale trasmette relazione e schema, integrato con le eventuali osservazioni, al Presidente, il quale li sottopone al Collegio alla prima

riunione utile. In caso di riesame, il Collegio esprime il proprio parere tenendo conto delle relative risultanze. Nei casi di manifesta urgenza, la riunione deve tenersi nel più breve tempo possibile dal ricevimento da parte della Commissione di relazione e schema.

6. La Commissione, nell'esercizio dei poteri che le sono attribuiti dalla legge, prima e durante le competizioni, ai fini dell'ammissione, partecipazione ed esclusione delle società sportive dalla partecipazione alle competizioni, delibera come segue:

a. in caso risultino assolti gli adempimenti, approva il parere contenente l'esito positivo delle verifiche e lo comunica alla Federazione di riferimento;
b. in caso risultino non assolti gli adempimenti approva il parere contenente l'esito negativo delle verifiche e lo comunica alla Federazione di riferimento. Le società sportive associate alla FIP, in sede di rilascio del Parere per l'ammissione ai Campionati, possono, in alternativa alla richiesta di riesame di cui al presente articolo, sanare direttamente la violazione trasmettendo la documentazione atta a darne prova, sempre nel termine di due giorni dalla ricezione dell'avviso da parte dell'Unità di controllo e vigilanza.

CAPO III
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 4 – Esercizio delle attribuzioni di vigilanza

1. Nei casi in cui ritenga possano sussistere violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti di Autorità, situazioni anomale, irregolarità o conflitti di interesse, la Commissione dispone l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi delle norme del presente Capo.
2. Nel caso il Collegio abbia disposto l'avvio del procedimento in sede di vigilanza ai sensi del presente Capo, l'Unità di controllo e vigilanza notifica, per posta elettronica certificata (PEC), l'atto di avvio del procedimento ("Comunicazione") alla società sportiva in cui si indica la presunta violazione riscontrata.
3. Il procedimento ha inizio dalla data della comunicazione di avvio, che deve contenere:
 a. la sommaria esposizione dei fatti e delle verifiche eventualmente effettuate;
 b. l'indicazione della condotta e della violazione in contestazione;
 c. le generalità del Responsabile del procedimento e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) dell'Unità di controllo e vigilanza;
 d. le modalità e i termini per presentare memorie difensive e per richiedere di essere auditi;
 e. l'ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, nei termini di cui all'articolo 6, nonché dei termini e delle modalità per richiedere l'accesso agli atti;
 f. i termini di conclusione del procedimento istruttorio, decorrenti dalla notifica della stessa comunicazione.
4. La Comunicazione deve essere notificata alla società sportiva entro 30 giorni dall'accertamento della violazione ravvisata.
5. L'Unità di controllo e vigilanza trasmette al Segretario generale e al Vicesegretario generale ogni sei mesi un'informativa relativa ai procedimenti avviati o da archiviare, che il Segretario generale inoltra al Presidente e ai componenti il Collegio.

Art. 5 – Approfondimenti istruttori

1. Nel corso dell'istruttoria, nell'ambito dei procedimenti di vigilanza, oltre che in quelli di controllo, la Commissione, per il tramite dell'Unità di controllo e vigilanza, può acquisire documenti, convocare audizioni, disporre verifiche ispettive e perizie, chiedere chiarimenti alla società sportiva destinataria della comunicazione, alle competenti Federazioni e Leghe nonché approfondimenti, analisi o verifiche a organi, Autorità competenti o Amministrazioni pubbliche ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. Tutti gli atti e le informazioni raccolte confluiscono nel fascicolo istruttorio.

Art. 6 - Accesso ai documenti

1. Il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dalla Commissione è esercitabile dagli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'apposito Regolamento, approvato con delibera della Commissione.

Art. 7 - Contraddittorio

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella comunicazione, possono presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal Responsabile del procedimento sui fatti oggetto della comunicazione, anche per il tramite di un procuratore speciale. Nel caso di audizione, viene sempre redatto un verbale o effettuata, con il previo consenso degli interessati, una ripresa audiovisiva.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. Terminata l'istruttoria, l'Unità di controllo e vigilanza redige la relazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
2. Acquisita la relazione dell'Unità di controllo e vigilanza, il Collegio, ai fini dell'emanazione degli atti di sua competenza, può:
 a. richiedere in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
 b. incaricare l'Unità ispettiva di ulteriori verifiche e ispezioni presso le sedi delle società sportive;
 c. richiedere alle società sportive e alle Federazioni di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte, anche agli effetti della normativa antiriciclaggio e dell'art. 2359 del Codice civile;
 d. convocare i responsabili delle Federazioni e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni.
3. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 30 giorni dalla data di notificazione della comunicazione di cui all'articolo 4.
4. Il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso, fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui il Collegio ritenga necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.
5. Con l'atto con il quale definisce il procedimento di vigilanza, la Commissione, nell'esercizio delle attribuzioni che le sono conferite dalla legge, può:
 - indicare misure correttive e riparatrici ai sensi delle norme del Capo IV del presente Regolamento. Nei casi più urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni, le rettifiche da apportare al fine di neutralizzare eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
 - emettere pareri d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e disporre l'attivazione di indagini

conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

- trasmettere apposita comunicazione alla Federazione di riferimento, affinché la stessa possa nel caso adottare le determinazioni conseguenti in conformità ai propri regolamenti federali;
- segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni ravvisate ai sensi del successivo articolo 12;
- assumere qualsiasi altra decisione che rientri tra le competenze attribuitele dall'articolo 13-*bis* del Decreto.

Art. 9 - Notifiche e comunicazioni

1. Le notificazioni e le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate dal Responsabile del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC):

a. all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla società sportiva;

b. oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato al Responsabile del procedimento.

CAPO IV
MISURE CORRETTIVE E RIPARATRICI

Art. 10 - Principi generali

1. Le misure correttive e riparatrici previste dal presente Capo sono applicate dalla Commissione nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza rispetto alle carenze e alla gravità delle irregolarità riscontrate, restando impregiudicate le competenze attribuite alle Federazioni, alle Leghe e ai rispettivi organi di giustizia sportiva.
2. L'applicazione di misure correttive e riparatrici non esclude l'eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa dei soggetti coinvolti.

Art. 11 - Misure correttive e riparatrici

1. Qualora siano accertate irregolarità o carenze gestionali, la Commissione può disporre: a. prescrizioni specifiche da adempiere entro termini stabiliti; b. obbligo di presentare piani di riequilibrio economico-finanziario entro termini stabiliti; c. rafforzamento degli assetti organizzativi, contabili e di controllo interno; d. obblighi di informazione periodica rafforzata nei confronti della Commissione.
2. In caso di inosservanza, da parte della società sportiva, di una misura disposta a suo carico, la Commissione ne dà immediata segnalazione alla Federazione di competenza, fermo quanto previsto nel successivo articolo 12.

Art. 12 - Autorità giudiziaria

1. La Commissione porta a conoscenza della Procura della Repubblica competente, trasmettendole gli atti in suo possesso, le anomalie riscontrate nell'esercizio delle attribuzioni conferitele dalla legge che possano costituire violazioni della normativa penale.